



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **747** del 18/04/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ALI/DEL/2019/00011

OGGETTO: legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Proposta di Regolamento regionale. Approvazione.

L'anno 2019 addì 18 del mese di Aprile, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
V.Presidente Antonio Nunziante	Presidente Michele Emiliano
Assessore Cosimo Borraccino	
Assessore Loredana Capone	
Assessore Leonardo di Gioia	
Assessore Giovanni Giannini	
Assessore Sebastiano Leo	
Assessore Raffaele Piemontese	
Assessore Alfonsino Picicchio	
Assessore Salvatore Ruggeri	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente a.i. del medesimo Servizio e dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

La suddetta legge regionale all'art. 2 comma 6 prevede che con regolamento regionale siano definiti i requisiti e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale, le procedure e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali, le modalità di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le modalità di concessione e d'uso del contrassegno, le modalità applicative inerenti la sospensione e cessazione dell'attività e per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale.

Per quanto sin qui esposto, si propone di approvare l'allegata proposta di regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", che dovrà seguire l'iter prefigurato dall'art. 44 della legge 7/2004 "Statuto della Regione Puglia" ai fini della sua definitiva approvazione.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare l'allegata proposta di regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", che dovrà seguire l'iter



seguire l'iter prefigurato dall'art. 44 della legge 7/2004 "Statuto della Regione Puglia" ai fini della sua definitiva approvazione;


- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretariato regionale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, l'approvazione definitiva del regolamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

**Il Segretario Generale
della Giunta Regionale**
Dott. Roberto Venneri




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


dott. **Antonio NUNZIANTE**


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


La P.O. educazione alimentare e masserie didattiche

dott.ssa Angelica Anglani 

Il dirigente a.i. del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità


dott. Nicola Laricchia 

Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari


dott. Luigi Trotta 

Il sottoscritto direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone 

L'Assessore proponente

Leonardo Di Gioia 

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott. Roberto Venneri






IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 7 FOGLI

Il Dirigente di Sezione



REGOLAMENTO REGIONALE _____, n. _____

di attuazione della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9.

5

Il Presidente della Giunta Regionale,

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. del

emana il presente Regolamento.

Art. 1

- Oggetto -

1. Il presente Regolamento è previsto all'art. 2 comma 6 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 2

- Principi generali -

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione della legge regionale legge regionale 27 marzo 2018, n. 9, conformandoli ai principi costituzionali, all'ordinamento Comunitario, alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché al regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 'Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo'. Per il raggiungimento del miglior risultato, in termini di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, la Regione si avvale degli istituti più idonei tra quelli previsti dall'ordinamento.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la Regione incentiva l'uso della telematica, nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.

Art. 3

- Finalità -

1. Il presente Regolamento regionale:
 - definisce i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1, art. 2 della legge regionale n. 9/2018;
 - definisce le procedure e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'art. 3 della medesima legge, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso;



- stabilisce le modalità con cui le fattorie sociali inviano al Comune dove sono ubicati i fabbricati destinati all'attività di agricoltura sociale la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- disciplina le modalità di concessione e d'uso del contrassegno di cui all'art. 8 della LR. n. 9/2018 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie per il suo utilizzo in difformità alla norma;
- prevede ulteriori modalità applicative inerenti la sospensione e cessazione dell'attività di agricoltura sociale, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 9/2018;
- stabilisce le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2018 già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, di cui all'art. 14.

Art. 4

- Definizioni -

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per agricoltura sociale l'esercizio in forma organizzata di almeno una delle attività previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 9/2018.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per "fattorie sociali" le imprese agricole e le cooperative sociali di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della legge regionale n. 9/2018, il cui titolare e/o rappresentante legale sia iscritto all'elenco regionale di cui all'art. 6.

Art. 5


- Requisiti e modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale -

1. Le attività di cui ai punti 2), 3) e 4), lettera a), comma 1 art. 2 della legge regionale 27 marzo n. 9, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l. 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
2. L'attività di inserimento socio-lavorativo di cui al punto 1 lettera a), comma 1 art. 2 della legge regionale 27 marzo n. 9, è destinata ai «lavoratori con disabilità», ai «lavoratori svantaggiati» di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4) del Reg. (UE) n. 651/2014 e alle persone svantaggiate nell'ambito delle cooperative sociali come definite dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991. In particolare, è destinata agli invalidi fisici, psichici e sensoriali, agli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, ai soggetti in trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

L'attività è destinata altresì a soggetti che si trovano in altra situazione di disagio sociale, quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici e altri – certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché a minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Le attività comprendono percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti destinatari, mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente.

Il numero dei destinatari di detti percorsi è costituito da almeno n. 1 unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a 15 addetti, da almeno n. 2 unità lavorative per le aziende con un




numero di addetti compreso tra 16 e 20 unità, mentre per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità il numero dei soggetti destinatari deve essere pari ad almeno il 10% del totale degli addetti.

- 3. Per le prestazioni e le attività sociali di servizio per le comunità locali di cui al punto 2 lettera a), comma 1 art. 2 della legge regionale 27 marzo n. 9, mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, le fattorie sociali si avvalgono di specifiche figure professionali preposte alla erogazione dei servizi e aventi i requisiti previsti dalla normativa di settore, ed operano anche attraverso forme di inserimento indiretto.
- 4. Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative e interventi educativi, di cui al punto 3) lettera a), comma 1 art. 2 della legge regionale 27 marzo n. 9, finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti destinatari, devono tenere conto di quanto indicato nel Piano Sanitario Regionale e devono essere erogate da figure professionali in possesso di specifici requisiti di idoneità ai sensi della normativa vigente. La presenza delle figure professionali idonee può essere anche dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni, ovvero tramite stipula di appositi accordi di collaborazione.

Sono riconducibili alle attività di cui al presente comma anche le tipologie di intervento previste dalle "Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, richiamate dalla legge regionale n. 24/2016.

L'avvio delle attività di cui al presente comma deve essere previamente notificato alle Autorità competenti in materia socio-sanitaria, ove previsto dalla normativa applicabile.

- 5. I progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, di cui al punto 4) lettera a), comma 1 art. 2 della legge regionale 27 marzo n. 9, sono rivolti a bambini in età prescolare e a persone in difficoltà sociale, fisica e psichica, anche attraverso accordi di collaborazione con scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
- 6. Le attività di cui ai commi precedenti devono essere svolte presso l'azienda agricola nonché, in misura non prevalente, all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 6 del presente regolamento, purché siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.
- 7. Le fattorie sociali svolgono le attività di cui al presente articolo regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, almeno per tre anni consecutivi e almeno per tre mesi all'anno e possono svolgere una o più di dette attività, purché soddisfino i requisiti indicati nei commi precedenti.
- 8. L'avvio delle attività di cui al presente articolo, ferma restando la disciplina di cui all'art. 7 del presente regolamento, deve essere sempre previamente notificato al Comune dove sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività.
- 9. Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie.
- 10. Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti applicabili.



11. L'iscrizione nell'elenco delle masserie didattiche di cui alla legge regionale n. 2/2008 non costituisce titolo per la realizzazione dei progetti e per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

Art. 6

- Procedure e modalità di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali -

1. All'elenco regionale delle fattorie sociali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2018 e tenuto presso l'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia, è iscritto, ai sensi dell'art.2, comma 1, n. 2), della legge regionale n. 9/2018, il titolare e/o rappresentante legale dell'azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all'art. 2 comma 4 legge 141/2015.
2. L'elenco regionale delle fattorie sociali ha l'obiettivo di favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Puglia e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti, ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n. 9/2018.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere iscritti all'elenco regionale anche nelle forme giuridiche associate.
4. Il titolare e/o rappresentante legale dell'azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all'art. 2 comma 4 legge 141/2015, interessata ad ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali produce istanza al competente Servizio Territoriale della Regione Puglia e per conoscenza alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, per via Posta Elettronica Certificata (PEC) corredata da:
 - a) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), attestante lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., il possesso del numero di partita IVA e la relativa indicazione, l'avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato competente per territorio, con l'indicazione del numero REA;
 - b) copia del titolo di proprietà o altro titolo di possesso dei fabbricati rurali o delle porzioni dei medesimi da destinare all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale. Nel caso di altro titolo di possesso, copia del contratto (di fitto, comodato, ecc.) con durata minima residua di 3 anni;
 - c) per le forme giuridiche associate copia dell'atto costitutivo, e/o del contratto e/o dello statuto, e/o del regolamento;
 - d) copia di polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi alla presenza di ospiti e visitatori negli spazi aziendali.
 - e) dichiarazione resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia e con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
 - f) piano triennale delle attività di agricoltura sociale, riguardante una o più delle tipologie di cui all'art. 5, predisposto in coerenza con i piani e programmi di cui al comma 5 art. 2 e/o al comma 2 art. 4 della legge regionale n. 9/2018.
5. Nei casi di forme giuridiche associate, il rappresentante legale deve produrre istanza nelle forme e nei modi suindicati per ciascuno dei soci che svolgeranno le attività di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9/2018.
6. I soggetti iscritti all'elenco regionale sono tenuti a comunicare al competente Servizio Territoriale della Regione Puglia per via Posta Elettronica Certificata (PEC) e per conoscenza



alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ogni variazione dei propri requisiti soggettivi, nonché ogni modifica delle circostanze dichiarate o della documentazione presentata all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata la sola documentazione riguardante le situazioni mutate.

7. I controlli sulla verifica della sussistenza dei requisiti idonei al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale sono svolti dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali della Regione Puglia. Il Servizio Territoriale che effettua l'attività di controllo comunica gli esiti alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.
8. Qualora, da parte dei servizi territoriali e dei Comuni siano riscontrate difformità dei requisiti di cui al presente regolamento, la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia comunica via PEC al titolare dell'iscrizione all'elenco regionale i motivi di dette difformità, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. In mancanza di controdeduzioni e/o di invio di documentazione giustificativa da parte del titolare dell'iscrizione all'elenco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del preavviso di cancellazione dall'elenco, la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari procede alla cancellazione.
9. La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia provvede all'istituzione, alla tenuta dell'elenco regionale e all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, nonché alla pubblicità, anche con mezzi telematici, nel rispetto della normativa sulla privacy.
10. L'iscrizione nell'elenco regionale non è cedibile a terzi.

Art. 7

- Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale -

1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali, previa acquisizione dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 5 del presente regolamento, il titolare e/o rappresentante legale della fattoria sociale deve inviare al Comune, dove sono ubicati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, destinati allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale la SCIA, che consente l'avvio immediato dell'esercizio delle attività.
2. L'utilizzo dei fabbricati per le attività di agricoltura sociale deve conformarsi a quanto disposto all'art. 6 della legge regionale n. 9/2018.
3. Il Comune rilascia al titolare e/o rappresentante legale della fattoria sociale l'autorizzazione per l'esercizio di una o più attività tra quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 9/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell'elenco regionale.
4. Il titolare e/o legale rappresentante della fattoria sociale comunica al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza da cui deriva la modifica stessa.
5. Il titolare e/o legale rappresentante della fattoria sociale entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al comma 3 invia copia della stessa al competente Servizio Territoriale e alla Sezione Competitività filiere agroalimentari della Regione Puglia. Altresì, invia ai medesimi Servizio e Sezione, entro lo stesso termine, ogni nuova autorizzazione rilasciata dal Comune a seguito di variazioni.



6. L'iscrizione all'elenco regionale non libera in alcun modo il soggetto iscritto da tutti gli obblighi di legge connessi alle attività svolte.

Art. 8

- Obblighi amministrativi -

1. I soggetti autorizzati dal Comune all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali;
 - b) esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 7 per l'esercizio di una o più attività tra quelle di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
 - d) osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
 - e) inviare entro il 31 marzo di ogni anno all'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale i dati statistici relativi all'attività svolta.

Art. 9


- Modalità di concessione ed uso del contrassegno delle fattorie sociali di Puglia -

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2018 la Regione Puglia istituisce il contrassegno con la dicitura "Fattoria sociale di Puglia" e ne individua il logo identificativo.
2. Il contrassegno e relativo logo identificativo sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale e sono di proprietà esclusiva della Regione Puglia.
3. L'uso del contrassegno è concesso, a titolo gratuito, alle fattorie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al possesso dell'iscrizione all'elenco regionale del titolare e/o legale rappresentante della fattoria sociale.
4. Nel caso di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali in forma giuridica associata, l'uso del contrassegno è concesso al soggetto giuridico iscritto e non ai singoli soggetti associati, soci o componenti.
5. La specificazione dell'attività svolta fra quelle previste dall'art. 2 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 9/2018 dovrà sempre accompagnare il contrassegno di cui al comma 1 in ogni caso d'uso.
6. Il diritto di concessione d'uso del contrassegno ha durata illimitata, salvo rinuncia all'uso da parte della fattoria sociale avente causa ovvero di revoca da parte della Regione Puglia in tutti i casi di cui all'art 12 del presente regolamento. La fattoria sociale perde il diritto di concessione d'uso del contrassegno nei casi in cui non abbia rinnovato prima della scadenza il piano triennale delle attività di agricoltura sociale di cui alla lettera f) comma 4 art. 6 del presente regolamento.

Art. 10

- Divieti -

1. È vietato l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale in assenza di iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali.



2. È vietato l'uso del contrassegno in assenza di iscrizione all'elenco regionale e in difformità a quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento.
3. È vietato l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale in assenza di autorizzazione del Comune di cui al comma 3 art. 7.
4. In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo, al soggetto responsabile della violazione saranno irrogate le sanzioni amministrative previste dall'art. 11, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 9/2018.

Art. 11

- Sanzioni amministrative pecuniarie -

1. Nei casi di violazioni o difformità inerenti l'applicazione della legge regionale n. 9/2018 sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della medesima legge regionale.

Art. 12

- Cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali -

1. Nei casi di cui al comma 8 dell'art. 6 e al comma 2 dell'art. 10 del presente regolamento, la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari procede a cancellare la fattoria sociale dall'elenco regionale.
2. Nei casi di cancellazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari comunica via PEC all'interessato il preavviso di cancellazione, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i. In mancanza di controdeduzioni e/o di invio di documentazione giustificativa da parte dell'interessato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del preavviso di cancellazione dall'elenco, la Sezione procede alla cancellazione della fattoria sociale dall'elenco regionale.
3. Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 10, il Comune procede tempestivamente a comunicare alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, ai fini della cancellazione della fattoria sociale dall'elenco regionale.

Art. 13

- Modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale -

1. La Regione Puglia iscrive in una sezione speciale dell'elenco regionale delle fattorie sociali i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2018 risultano già operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale da almeno due anni.
2. Il titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all'art. 2 comma 4 legge 141/2015, interessato al riconoscimento provvisorio presenta, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento presenta istanza via PEC al Servizio Territoriale della Regione Puglia competente con le medesime modalità definite dall'art. 6 comma 4, allegando i documenti di cui alle lett. a) ed f), unitamente ad una dettagliata relazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 riguardante l'attività svolta nell'ultimo biennio nel settore dell'agricoltura sociale.
3. Entro 12 mesi dalla data del riconoscimento provvisorio, i soggetti di cui al comma 1, che intendano ottenere l'iscrizione alla sezione ordinaria dell'elenco regionale dovranno inoltrare apposita istanza ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento. In mancanza, l'iscrizione provvisoria cesserà di avere effetto dal giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi.





Allegato unico alla deliberazione
n. 767 del 18-6-2019
composta da n. 4 (sette) fasciate

Il Segretario della G.R.

Dott. Roberto Venneri

Roberto Venneri